



D.U.V.R.I.

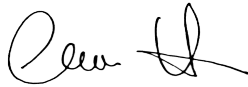
Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123) e ss.mm.ii.

OGGETTO: SERVIZI DI VIGILANZA DEGLI IMPIANTI PORTUALI, PRESIDIO DEI VARCHI DI ACCESSO, CONTROLLO DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI, DEI VEICOLI, DEI BAGAGLI AL SEGUITO E DELLA MERCE, DA EFFETTUARSI NEI PORTI DI OLBIA, GOLFO ARANCI, SANTA TERESA DI GALLURA (Lotto 1) E PORTO TORRES (Lotto2)”

PARTE D'OPERA: SERVIZIO DI VIGILANZA

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

li, 16.09.2025

Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P _____	Datore di Lavoro /Preposto/Direttore della Committente _____	RSPP  _____
--	--	---



Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. PREMESSA.....	4
3. DEFINIZIONI.....	4
4. SCOPO E FINALITÀ.....	5
5. AGGIORNAMENTO DEL D.U.V.R.I.....	7
6. ANAGRAFICA DELL'APPALTO.....	8
8. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ APPALTATA.....	11
9. LUOGHI DI LAVORO.....	15
10. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO.....	16
11. PROCEDURE DI COORDINAMENTO.....	18
12. MISURE DI PREVENZIONE E PRESCRIZIONI.....	19
13. PROCEDURE PER I CASI DI EMERGENZA.....	24
14. COSTI DELLA SICUREZZA.....	25
15. COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....	26
16. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI.....	27
17. VERBALE DI SOPRALLUOGO - COORDINAMENTO.....	28



1. INTRODUZIONE

Fermo restando gli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs.81/08, nello specifico il comma 3 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante valuti l'esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI. Qualora la stazione appaltante valuti che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione del DUVRI, fornendone la motivazione negli atti a corredo dell'appalto. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta: le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa; i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente; i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudazione, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante. Alla luce di quanto sopra, la normativa degli appalti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità: a) solo per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell'amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi.

Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale; b) per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio.

L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.



2. PREMESSA

Il presente documento di valutazione (D.U.V.R.I.) contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliati dati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

3. DEFINIZIONI

Committente: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore: È la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale.

Interferenza: Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice: Persona in organico all'Appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante, per l'Appaltatrice, della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

G.P.G.: Guardie particolari giurate di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza addette ai servizi di sicurezza sussidiaria di cui al DM 154/2009;

Vigilanza: Presidio dei varchi e servizio di controllo delle aree;

Control Room: sala di controllo del sistema di videosorveglianza;

P.S.P.: Piano di Sicurezza del Porto;

P.F.S.O.: Port Facility Security Officer (Agente di Sicurezza dell'Impianto Portuale – **A.d.S.P.**).



4. SCOPO E FINALITÀ

Lo scopo del presente documento, predisposto preventivamente alla fase di appalto, è quello di:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Appaltatrice;
- Indicare le misure necessarie per gestire i relativi rischi da Interferenze;
- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di Prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro della sede nella quale verranno svolte le attività contrattuali dell'appalto, finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:

- L'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- L'informazione reciproca in merito a tali misure;

il tutto al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede in cui verranno svolte le attività in appalto, saranno fornite al momento dell'intervento mediante un verbale di coordinamento in corso d'opera, a norma dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Appaltatrice (I.A.) anche attraverso la verifica della documentazione richiesta nel bando e nel capitolato d'onori per la gestione del servizio.

In particolare l'Impresa Appaltatrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e, inoltre, dovrà produrre entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione della stazione appaltante;

Valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.);

- Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- Indicazione dei costi sostenuti per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza;
- Fornire il **documento unico di valutazione dei rischi da interferenze definitivo** che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività che l'Impresa Appaltatrice (I.A.) dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto;
- Redigere il “Verbale di Riunione Cooperazione Coordinamento” / “Sopralluogo Congiunto”, da sottoscrivere ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra il Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e il Rappresentante designato dall'Appaltatore;
- Fornire i seguenti dati:
 - ✓ Anagrafica dell'impresa esecutrice;
 - ✓ Rappresentante legale (datore di lavoro);



- ✓ Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
- ✓ Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
- ✓ Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
- ✓ Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere;
- ✓ Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS);
- Fornire i dati di seguito indicati relativi al cantiere di al presente appalto:
 - ✓ Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;
 - ✓ Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;
 - ✓ Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera);
 - ✓ Elenco dei documenti inerenti alla sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore;
 - ✓ Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC);
 - ✓ Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;
 - ✓ Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;
 - ✓ Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti alle lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente;
 - ✓ Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
 - ✓ Indicazioni sul livello di esposizione al rumore dei lavoratori impegnati in cantiere;
 - ✓ Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza;
 - ✓ Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;
 - ✓ Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;
 - ✓ Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa;
 - ✓ Elenco delle macchine con relative certificazioni, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo;
 - ✓ Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo;
 - ✓ Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti;
 - ✓ Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di:
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso;
 - rappresentanti dei lavoratori;



- ✓ Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
- ✓ Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo;
- ✓ Quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
- ✓ Protocollo sicurezza anti-contagio Covid e autodichiarazione stato di salute.

5. AGGIORNAMENTO DEL D.U.V.R.I.

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornato al mutare delle situazioni originarie, quali, per esempio, se previsti, l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

L'aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dello svolgimento della obbligatoria Riunione di Cooperazione e Coordinamento che dovrà precedere l'avvio dell'esecuzione del contratto, potrà formulare al committente proposte di aggiornamento al fine della stesura del D.U.V.R.I. definitivo da allegare al contratto d'appalto.

L'Impresa Appaltatrice (I.A.) dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.



6. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto

L'appalto prevede l'affidamento a terzi del servizio di vigilanza degli impianti portuali, presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da effettuarsi nei porti di **OLBIA, GOLFO ARANCI, SANTA TERESA DI GALLURA (Lotto 1) E PORTO TORRES (Lotto2)** per 4 (anni) anni secondo le modalità e indicazioni meglio descritte nel Capitolato d'Oneri.

Dati relativi al Committente

INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITI E INDIRIZZI
Direttore / Datore di Lavoro della Direzione Committente	Ing. Domenico Bagalà	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – 09123 Molo Dogana Cagliari Tel. 070 679531
Direzione/U.O./Settore Committente	Dirigente Servizio - Avv. Natale Ditel	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Segretario Generale – Molo Dogana – 09123 Cagliari – Tel. 070679531
Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.	Dott.ssa Antonella Pillitu	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – 09123 Molo Dogana Cagliari Tel. 070 679531
Rappresentante dell'Ente presso la sede di svolgimento del lavoro	Segretario Generale -Avv. Natale Ditel	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Segretario Generale – Molo Dogana – 09123 Cagliari – Tel. 070679531
Responsabile del S.P.P. dell'AdSP del Mare di Sardegna	Dott. Augusto Navone	Via G. D'annunzio 100, Olbia – 07892680
Medico Competente	Dott. Luigi Isaia Lecca	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale 54, 09124 3403968388

Dati relativi all'Impresa appaltatrice del servizio

INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITI E INDIRIZZI
Impresa Aggiudicataria		
Legale rappresentante		
Datore di lavoro		
Referente del coordinamento per conto dell'Impresa presso il luogo di svolgimento del lavoro		
Responsabile del S.P.P. dell'impresa		
Medico Competente		
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori		



7. QUADRO LEGISLATIVO

- Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123) e ss.mm.ii.;
- DM154/2014, DM 269/2010, DM 115/2014, Reg. EU 725/04 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 36/2023, Legge 84/94 e ss.mm.ii.

Art. 26 D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'Art. 26 del D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008:

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e



forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto¹⁵.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro,



della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 27 D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

8. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ APPALTATA



Oggetti dei due lotti è l'affidamento dei servizi previsti ai fini dell'applicazione delle misure contenute nei Piani di Sicurezza dei Porti del Nord Sardegna (Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa per il Lotto n. 1 e Porto Torres per il Lotto n.2) e nei Piani di Sicurezza degli Impianti Portuali, gestiti direttamente dall'AdSP., individuati all'interno dei predetti porti. Essi consistono nel presidio dei varchi di accesso come meglio individuati nelle allegate planimetrie n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, il controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito, e della merce, la vigilanza degli impianti portuali ed il controllo delle aree portuali e demaniali (anche esterne ai predetti impianti portuali) anche con l'ausilio di sistemi TVCC (videosorveglianza tramite telecamere a circuito chiuso) da eseguirsi presso la centrale operativa dell' **AdSP**.

In particolare il servizio di vigilanza consiste nelle prestazioni di controllo e di vigilanza sottoindicate da effettuarsi per conto dell'**AdSP**, secondo quanto previsto nei P.S.P. e nei P.F.S.P., mediante posti di controllo fissi, ronde e servizio di centrale operativa.

Servizi richiesti Porto di Olbia e Porto Torres

1.1 Servizio di presidio e controllo accessi varchi

Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consiste nel presidio dei varchi indicati alle planimetrie **1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10**, che consiste nel controllo di persone e mezzi che vi accedono, secondo le modalità di seguito descritte:

- i varchi individuati nella suddetta planimetria sono dedicati ai passeggeri, ai veicoli che devono imbarcarsi/sbarcare, al transito dei mezzi pesanti destinati all'imbarco/sbarco e ai soggetti operanti a vario titolo in ambito portuale ed in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'**AdSP**.

Le **G.P.G.** dovranno controllare che i soggetti che accedono in porto siano muniti di regolare autorizzazione o titolo di viaggio, verificandone tra l'altro la corrispondenza con il documento di identità e, altresì, informare gli stessi delle eventuali limitazioni imposte in ambito portuale.

Le **G.P.G.** dovranno, inoltre, effettuare le operazioni di controllo sui bagagli mediante l'uso di apparati radiogeni, portali metal detector, rilevatori di tracce di esplosivo, nonché il controllo sotto scocca dei veicoli, mediante la strumentazione messa a disposizione e o installata dall'**AdSP** e compilare l'apposito modulo di riscontro.

Il servizio dovrà essere svolto da **G.P.G.** di sesso maschile e da **G.P.G.** di sesso femminile, al fine di garantire il rispetto del genere verso i passeggeri che vengono sottoposti ai controlli di sicurezza.

Le **G.P.G.** dovranno, se del caso, chiudere gli accessi pedonali e/o carrabili, posizionando appositi delimitatori o segnalamenti forniti dall'**AdSP**, installabili manualmente.

Tutte le **G.P.G.** in servizio dovranno essere sempre prontamente raggiungibili a mezzo telefono cellulare, messi a disposizione dall'Impresa per qualsiasi esigenza dell'Ufficio Security.

Ai sensi del Punto 4.2. della Scheda n.1 del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, l'Impresa dovrà assicurare la presenza, in ogni Porto sede di svolgimento del servizio, di almeno una **G.P.G.** che avrà compiti di **Responsabile di Turno** e che costituirà un ausilio per l'espletamento delle competenze del P.F.S.O.

Il **Responsabile di Turno** dovrà eseguire le istruzioni impartite dal P.F.S.O. mediante disposizioni di servizio.



Le **G.P.G.** adibite al servizio avranno l'onere di informare, in conformità alle procedure adottate, i soggetti previsti nel piano di Security che verranno indicati all'appaltatore dal P.F.S.O. prima dell'avvio del servizio, in caso di accesso non autorizzato e comunque al verificarsi di eventi che possano pregiudicare la Security o per segnalare qualsiasi anomalia riscontrata nello svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere effettuato per 365 giorni l'anno e secondo gli schemi allegati (**Quadro esigenze Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa e Quadro esigenze Porto Torres**), contenente gli orari di servizio, con indicazione della operatività legata alla bassa, media e alta stagione.

Si precisa che tali informazioni tengono conto della media delle prestazioni richieste negli ultimi anni e dei vigenti piani di Security e che, pertanto, il fabbisogno di personale e gli orari di servizio potranno variare in relazione ai traffici portuali.

Tutto il suddetto personale dovrà eseguire il servizio con le modalità definite nelle disposizioni di servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite dal P.F.S.O., che potranno riguardare anche il potenziamento delle misure di Security ed il conseguente incremento delle prestazioni richieste all'Impresa.

Il personale dovrà operare nei diversi varchi secondo le indicazioni che verranno fornite dal P.F.S.O. e secondo la programmazione settimanale degli accosti.

Per esigenze di Security il P.F.S.O. potrà disporre lo spostamento delle **G.P.G.** da un varco all'altro ed il **Responsabile di Turno** dovrà assicurare che detto spostamento avvenga nel tempo massimo di 15 minuti.

Il personale in servizio dovrà avere in dotazione le seguenti attrezzature:

- ✚ Telefono cellulare di servizio;
- ✚ Palmare
- ✚ Giubbotto anti-proiettile
- ✚ Torcia
- ✚ Body cam con risoluzione almeno di 1080p Full HD;
- ✚ Gilet ad alta visibilità;
- ✚ Kit di primo soccorso

1.2 Servizio di controllo delle aree del Porto di Olbia, Porto Torres e Control Room

Il servizio di controllo delle aree portuali e demaniali delle aree indicate alle **planimetrie 1,2,3,4,9 e 10**, dovrà svolgersi con la ronda saltuaria (mediamente ogni 2/3 ore), in conformità alle disposizioni impartite dal P.F.S.O.

Il controllo da effettuarsi, con mezzi messi a disposizione dall'Impresa, a tal fine debitamente equipaggiati, dovrà essere effettuata da **G.P.G.** dotati di ricetrasmittente (messa a disposizione dall'AdSP) collegata direttamente alla centrale operativa.

Le **G.P.G.** in servizio dovranno essere sempre rintracciabili, attraverso apposito tracker GPS (integrato in un palmare o indossato) che possa registrare ed eventualmente fotografare i punti dove il personale è transitato, anche ai fini della verifica da parte dell'AdSP sulla corretta esecuzione delle prestazioni. Le suddette informazioni dovranno essere registrate e scaricate su apposito software a tal fine messo a disposizione dall'Impresa.



Per qualsiasi episodio sospetto che si verifichi presso un impianto portuale dovrà essere immediatamente adottata la procedura a tal fine prevista nelle disposizioni di servizio e nel Piano di Security.

Dette disposizioni potranno essere emanate mediante disposizioni di servizio avente carattere generale o specifico nei quali verranno precisati i comportamenti da attuare per ciascun fatto che si possa verificare in ambito portuale, nonché l'esplicitazione della "catena di comando" cui dovranno essere segnalati i succitati episodi (Capitaneria di Porto e Forze dell'Ordine)

Il **Responsabile di Turno** dovrà annotare ogni accadimento degno di nota sui registri a tal fine forniti dall'AdSP.

Per l'esecuzione di tutte le incombenze previste dal presente Disciplinare e dalle disposizioni di servizio emesse dal P.F.S.O., il **Responsabile di Turno** dovrà assicurare la sua presenza secondo lo schema allegato (**Quadro Esigenze_Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa e Quadro Esigenze_Porto Torres**).

I soggetti individuati dall'Impresa per turnare in detta attività dovranno avere particolari capacità organizzative e, comunque, essere di pieno gradimento dell'AdSP.

La centrale operativa che contiene tutti i terminali degli impianti di videosorveglianza e antintrusione dovrà risultare presidiata, normalmente, da **n. 1 G.P.G. per 365 giorni l'anno per 24 ore giorno e comunque** secondo lo schema allegato (Quadro esigenze_Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa e Quadro Esigenze_Porto Torres), contenente gli orari di servizio, con indicazione della operatività legata alla bassa, media e alta stagione.

Per nessun motivo dovrà essere sospeso il presidio alla Control Room, così come ai varchi. In caso di necessità il **Responsabile di Turno** dovrà sopperire alla mancanza del personale, sostituendolo nelle attività.

Il personale in servizio dovrà avere in dotazione le seguenti attrezzature:

- ✚ Auto di servizio debitamente equipaggiata, completa di camera CCTV frontale e posteriore con risoluzione almeno 1080p Full HD
- ✚ Telefono cellulare di servizio;
- ✚ Palmare
- ✚ Sistema di controllo GPS (integrato nel palmare o indossato)
- ✚ Giubbotto anti-proiettile
- ✚ Torcia
- ✚ Body cam con risoluzione almeno di 1080p Full HD;
- ✚ Gilet ad alta visibilità;
- ✚ Kit di primo soccorso

1. Servizi Porto Golfo Aranci

Il servizio consiste nel servizio di presidio e controllo accessi varchi indicati alle **planimetrie 7 e 8**, nonché il controllo delle aree, secondo le disposizioni di servizio emanate dal P.F.S.O. e con modalità analoghe al servizio descritto per il Porto di Olbia, secondo lo schema allegato (**Quadro esigenze_Golfo Aranci**), contenente gli orari di servizio, con indicazione della operatività legata alla bassa, media e alta stagione.

2. Servizi Porto Santa Teresa



Il servizio consiste nel servizio di presidio e controllo accessi varchi indicati alle **planimetrie 5 e 6**, nonché il controllo delle aree, secondo le disposizioni di servizio emanate dal P.F.S.O. e con modalità analoghe al servizio descritto per il Porto di Olbia, secondo lo schema allegato (**Quadro esigenze_Santa Teresa**), contenente gli orari di servizio, con indicazione della operatività legata alla bassa, media e alta stagione.

Il personale in servizio dovrà avere in dotazione le seguenti attrezzature:

- ✚ Telefono cellulare di servizio;
- ✚ Palmare
- ✚ Sistema di controllo GPS (integrato nel palmare o indossato)
- ✚ Giubbotto anti-proiettile
- ✚ Torcia
- ✚ Body cam con risoluzione almeno di 1080p Full HD;
- ✚ Gilet ad alta visibilità;
- ✚ Kit di primo soccorso

9. LUOGHI DI LAVORO

I luoghi di lavoro, porti di Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa e Porto Torres sono formati dalle relative stazioni marittime e dai piazzali dove si svolgono le attività di movimentazione e stoccaggio, imbarco/sbarco promiscuo, deposito e ricezione. Su tali aree operano varie tipologie di mezzi di movimentazione. In particolare le motrici (c.d. ralle portuali) che sono adibite al trasporto dei semirimorchi, o dei rimorchi, all'interno delle aree portuali. Tali mezzi devono rispettare, negli ambiti portuali, il limite di velocità di 30 km/h.

I luoghi di lavoro sono dotati di adeguata illuminazione e segnalazione delle parti fisse o delle strutture o delle merci.

L'impianto elettrico esistente è realizzato in conformità al D.M. 37/08 e ss.mm.ii., ed è periodicamente controllato ai sensi del D.P.R. 462/01.

I luoghi di lavoro sono dotati di apposita segnaletica relativa a divieti, avvertimenti o obblighi. La segnaletica utile ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso o antincendio viene realizzata mediante cartelli.

Presso i luoghi di lavoro è previsto l'utilizzo di appositi strumenti per il controllo della sicurezza, in particolare:

- I punti più critici di pericolo di caduta in mare;
- Organizzazione della viabilità e dei percorsi dei pedoni e dei mezzi;
- L'obbligo di mantenere sgombre le vie di transito o passaggio
- Apparato radiogeno per l'ispezione dei bagagli;
- Furgone con apparato radiogeno automontato;
- Apparecchiature per la rilevazione di vapori esplosivi (c.d. sniffer)
- Metal detector a portale;
- Metal detector portatili.

10. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO

Premesso che la Committente ottempera alle disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito l'individuazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti.

Nelle aree portuali sono presenti diverse attività che determinano rischi interferenziali, nello specifico:

- Traffico passeggeri e mezzi da e verso le navi;
- Attività di imbarco e sbarco - carico scarico merci;
- Pulizie;
- Attività commerciali;
- Attività di manutenzione degli impianti e degli immobili;
- Attività di pubblica sicurezza;

L'attività oggetto del presente appalto introduce rischi specifici di particolare entità, ulteriori rispetto a quelli già presenti negli ambienti.

10.1 Rischi specifici dei luoghi

- Elettrocuzione. Rischio derivante dall'uso di apparecchiature con alimentazione elettrica (monitors, cancelli automatici, metal detectors, porte ad apertura/chiusura automatica, prese, spine, interruttori);
- Radiazioni ionizzanti - Rischio derivante dall'uso degli apparati radiogeni;
- Calore fiamme, Incendio, asfissia e scoppio;
- Scivolamenti - cadute a livello; Rischio dovuto alla presenza di pavimenti, scale e pianerottoli bagnati a seguito di pulizia dei locali o di sversamento di liquidi o altro;
- Rischio derivante dall'uso di prodotti chimici per la pulizia delle superfici o olii minerali e derivati;
- Reazioni allergiche, dermatiti, malori: la possibile interferenza fra l'attività di disinfezione e pulizia delle superfici ed il personale della vigilanza armata;
- Esposizione a VDT per periodi prolungati nell'attività di controllo nella postazione monitor;
- Rischi connessi alla viabilità, Investimento, urto contro mezzi circolanti nelle aree portuali;
- Rischio di caduta in mare, annegamento;
- Rischio derivante dalle lavorazioni portuali: ormeggio, lancio delle cime, apertura e chiusura dei portelloni;
- Rischio di caduta di materiale dall'alto (edifici o navi);
- Urti - colpi - impatti - compressioni – schiacciamenti;
- Punture - tagli - abrasioni - cesoiamenti;
- Contatto con linee di servizi, elettricità;
- Rischi dovuti alle condizioni meteo climatiche;
- Rumore dovuti alle emissioni dei mezzi;
- Polveri, fumi, gas, vapori dovuti alle emissioni dei mezzi;
- Allergeni, infezioni da microrganismi;
- Rischio Biologico (es. batteri, virus);

10.2 Rischi immessi

Alla ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto vengono richieste particolari modalità di esecuzione dei lavori, che comportano l'immissione dei rischi sottoelencati:

- Colpo da arma da fuoco: Colpo accidentale dovuto alla presenza ed al maneggio di armi da fuoco oppure in seguito ad aggressione;
- Disturbi muscolo-scheletrici da postura in piedi nell'attività di guardiania presso i varchi di



accesso o presso le altre postazioni di servizio;

- Stress, disturbi del sonno e del sistema neurovegetativo per la presenza costante di rischi e lo svolgimento del lavoro in fasce orarie notturne;

Tutti i suddetti rischi sono tuttavia specifici dell'attività di vigilanza e devono essere oggetto della valutazione del rischio del datore di lavoro appaltante.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA		SI	NO
1 Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro		X	
2 Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto all'esterno dei luoghi di lavoro		X	
3 Previsti interventi sugli impianti			X
4 Previsti interventi murari			X
5 Allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, per della sede lavorazioni, operazioni di montaggio, ecc.)	All'interno della sede	X	
	All'esterno della sede	X	
6 Esecuzione del servizio oggetto dell'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazione contraente e/o durante l'orario di presenza di utenti		X	
7 Previsto lavoro notturno		X	
8 Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio		X	
9 Previsto utilizzo di attrezzature e di macchinari propri dell'Aggiudicataria		X	
10 Previsto utilizzo di attrezzature e di macchinari propri delle Amministrazione contraente			X
11 Previsto utilizzo di installazione di ponteggi/trabattelli/piattaforme elevatrici			X
12 Previsto utilizzo di fiamme libere		X	
13 Previsto utilizzo da parte dell'Aggiudicataria di sostanze chimiche pericolose per il personale delle Amministrazione contraente o gli utenti delle Amministrazione contraente stesse		X	
14 Previsto utilizzo di materiali biologici		X	
15 Prevista produzione di polveri		X	
16 Prevista movimentazione manuale di carichi		X	
17 Prevista movimentazione di carichi con ausilio di macchinari		X	
18 Esistenza di spazi dedicati al carico/scarico di materiali		X	
19 Luoghi di lavoro dotati di specifici percorsi ad esclusivo utilizzo per il trasporto di materiali		X	
20 Prevista produzione di rumore		X	
21 Prevista produzione di vibrazioni			X
22 Prevista interruzione delle forniture	Energia elettrica		X
	Acqua		X
	Gas		X
	Rete dati		X
	Linea telefonica		X
23 Prevista temporanea disattivazione di impianti			X
24 Prevista temporanea interruzione	Riscaldamento		X
	Raffrescamento		X
25 Prevista riduzione dell'accessibilità per utenti disabili			X
26 Presente il rischio di caduta dall'alto			X
27 Presente il rischio di caduta materiali dall'alto		X	
28 Movimento/Transito di mezzi		X	
29 Compresenza di altri lavoratori		X	
30 Compresenza di utenti delle Amministrazione contraente		X	



31 Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.)	x	
32 Servizio fornito presso edifici soggetti al Controllo di Prevenzione Incendi	x	
33 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili e/o combustibili	x	
34 Luoghi di lavoro dotati di illuminazione di emergenza	x	
35 Luoghi di lavoro dotati di estintori	x	
36 Possibile utilizzo da parte dei lavoratori dell'Aggiudicataria dei servizi igienici del contraente	x	
37 Possibile utilizzo da parte dei lavoratori dell'Aggiudicataria dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) dell'Amministrazione contraente	x	
38 Messa a disposizione dei lavoratori dell'Aggiudicataria di depositi/locali specifici/spogliatoi	x	

11. PROCEDURE DI COORDINAMENTO

Il Responsabile della Sicurezza della struttura nella quale viene svolta l'opera della Ditta Esterna deve:

- Informare il Responsabile della Ditta esterna dei rischi presenti nella struttura e delle misure di prevenzione adottate tramite il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Assumere informazioni dal Responsabile della Ditta esterna circa eventuali rischi indotti dall'attività lavorativa della Ditta esterna;
- Cooperare con il responsabile della Ditta esterna nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro derivanti dell'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare con il Responsabile della Ditta esterna gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi per i quali sono esposti sia i lavoratori dell'AdSP che i lavoratori della Ditta esterna;

Il Responsabile della Ditta esterna dovrà:

- Provvedere a redigere procedure di primo soccorso ed emergenza, alle quali dovranno attenersi le maestranze della Ditta esterna;
- In caso di infortunio del personale della Ditta Esterna dovranno essere applicate le procedure di primo soccorso redatte dalla stessa Ditta in collaborazione con il gestore dell'emergenza della struttura dove il personale G.P.G. opera;
- L'uso dell'attrezzatura di emergenza e soccorso a servizio dell'AdSP è consentito solo al personale designato e formato. Se si manifestasse la necessità da parte del personale della Ditta esterna di utilizzare le attrezzature della cassetta di primo soccorso dell'AdSP, questa Amministrazione declina ogni responsabilità per un eventuale uso improprio da parte del personale della Ditta esterna;
- E' facoltà del datore di lavoro della ditta esterna e del referente della sede di lavoro interrompere i lavori nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori;
- La Ditta esterna non può utilizzare la strumentazione o macchinari delle strutture dell'AdSP, se non dopo essere stata espressamente autorizzata per iscritto.

La grave inosservanza delle norme di sicurezza può comportare l'allontanamento della Ditta esterna e/o la risoluzione del contratto;

Il servizio di vigilanza armata e le attività correlate potranno avere inizio solo dopo:

- L'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto;
- L'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione Appaltante e della ditta



aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. specifico del Capitolato d'Appalto;

Prima dell'inizio del servizio, dovrà in ogni caso essere previsto un sopralluogo nei luoghi da parte del datore di lavoro (o suo delegato) della ditta aggiudicataria, che dovrà anche essere edotto, da parte del Responsabile di Settore, in coordinamento con gli altri datori di lavoro operanti all'interno dell'area, circa i contenuti dei diversi Documenti di valutazione del Rischio di ciascuna impresa e del piano di emergenza delle strutture di cui agli artt. 18, 28, 29 D.lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. A seguito di questo scambio di informazioni, per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per l'individuazione delle possibili interferenze, dovrà essere redatto un "verbale di coordinamento" tra i datori di lavoro operanti presso gli ambienti sede del servizio e la Ditta esterna di sorveglianza.

I diversi datori di lavoro operanti all'interno dei luoghi di lavoro favoriranno lo scambio di informazioni con i responsabili dei propri uffici; in particolare questi ultimi saranno informati circa il servizio di vigilanza e le sue modalità di svolgimento.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste. L'Impresa Appaltatrice (I.A.) dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

12. MISURE DI PREVENZIONE E PRESCRIZIONI

Prescrizioni di carattere generale.

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:

- Il personale occupato dalla ditta appaltatrice (a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato) dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- L'appalto prevede lavorazioni da effettuarsi nella quasi totalità all'aperto, pertanto i lavoratori sono esposti agli agenti climatici e dovranno essere dotati di adeguati indumenti di protezione dal freddo e dalla pioggia;

Dotazione di armi da fuoco:

- Le Guardie Giurate armate devono disporre del regolare porto d'armi;
- Devono essere richiamate e sensibilizzate alla massima attenzione durante la loro attività e per la cura dell'arma in dotazione;
- L'arma da fuoco non viene mai abbandonata ma è sempre custodita dalla Guardia Giurata;
- Uso costante dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione, sulla base di quanto appreso negli appositi corsi di formazione, informazione e addestramento.

Interferenze con i mezzi:

- I rischi meccanici sono rappresentati dal possibile schiacciamento degli arti inferiori da parte degli autoveicoli sui piazzali portuali;



- Devono essere indossati indumenti ad alta visibilità. Inoltre per prevenire eventuali lesioni agli arti inferiori, i lavoratori andranno dotati di idonee scarpe antinfortunistiche con puntale d'acciaio e protezione del collo del piede;
- I rischi di investimento sono più probabili nella stagione estiva quando sbarcano ed imbarcano migliaia di autoveicoli;

La Guardia Giurata viene formata periodicamente:

- sulla gestione delle emergenze e di eventi particolari, al fine di mantenere la calma ed evitare conseguenze gravi agli utenti delle aree portuali;
- Conoscenza e rispetto delle normative procedurali che attenuano al massimo le situazioni potenzialmente dannose;
- Serio addestramento psicofisico, anche per quanto riguarda l'uso delle armi per difesa personale;
- Le G.P.G. dovranno essere designate e formate come addetti all'antincendio. Dovrà essere assicurata in ogni turno la presenza di almeno una G.P.G. con qualifica di addetto antincendio. Gli addetti dovranno prendere visione del Piano Antincendio del porto redatto dal soggetto competente.

Utilizzo dell'impianto elettrico:

- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- Eventuali modifiche o integrazioni all'impianto dovranno avvenire in conformità alle specifiche norme vigenti;
- l'alimentazione viene fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munita di dispositivi di protezione;
- posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori o i servizi;
- verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti;
- Controllarne quotidianamente l'efficienza e segnalare eventuali anomalie;
- Provvedere alla manutenzione periodica delle apparecchiature;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte nonché dalle vigenti normative di riferimento;
- non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;
- non è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari in quanto l'ambiente di lavoro e l'attività in essere presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti. Devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309) a seconda dell'ambiente nel quale vengono utilizzate;

In linea di principio generale, comunque, si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica apparati assorbenti potenze superiori a 1000 W senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica. In ogni caso ogni intervento sull'impiantistica deve essere comunicato ai competenti uffici, autorizzato ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Presenza di sostanze infiammabili:

Rischio derivante dalla presenza di sostanze infiammabili (carta negli uffici e negli archivi, suppellettili, scrivanie, sedie, etc...) e di possibili fonti di innesco (impianto elettrico, fonti di calore, fiamme libere, etc...)

Nei locali o guardie è:

- vietato usare fiamme libere e fumare;



- vietato sovraccaricare le prese di energia elettrica;
- prescritta la manutenzione periodica dell'impianto elettrico;
- vietato da parte del personale della Ditta esterna introdurre nelle strutture bevande alcoliche;

Merci pericolose:

Gli addetti dovranno fare particolare attenzione al gran numero di merci, trasportate prevalentemente su mezzi gommati e trasferite sulle navi traghetto. Fra queste merci vi sono quelle pericolose, infiammabili, tossiche e nocive.

Molte merci trasportate presentano proprietà pericolose che possono causare incendi o esplosioni, infortuni o danni all'ambiente. Si possono verificare emergenze in qualsiasi anello della catena di trasporto.

Il sistema di classificazione delle Nazioni Unite (ONU) per le merci pericolose imballate è parte integrante delle disposizioni internazionali. Le merci destinate al trasporto sono classificate dallo speditore o dal mittente sulla base del loro pericolo principale. Le nove classi ONU individuate sono:

classe 1 – materie e oggetti esplosivi; suddivisa in sei divisioni 1.1-1.6;

classe 2 – gas; suddivisa in gas infiammabili, non infiammabili e tossici;

classe 3 – liquidi infiammabili;

classe 4 – solidi; suddivisa in solidi infiammabili, materie soggette ad accensione spontanea e materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;

classe 5 – materie contenenti ossigeno; suddivisa in materie comburenti e perossidi organici;

classe 6 – materie tossiche; suddivisa in sostanze tossiche e materie infettanti;

classe 7 – materie radioattive; suddivisa in tre diversi livelli di radioattività e materiale fissile;

classe 8 – corrosivi;

classe 9 – materie pericolose diverse non rientranti nelle altre classi;

Tutte le merci pericolose imballate per il trasporto marittimo devono essere dichiarate nel documento di trasporto di merci pericolose firmato per conto dello spedizioniere. Qualora pertinente, il documento deve essere accompagnato da un certificato di carico del contenitore o del veicolo.

Le informazioni richieste nella dichiarazione devono sempre comprendere:

- Nome di Spedizione Appropriato;
- classe e, se necessario, divisione;
- Numero ONU;
- gruppo di imballaggio;
- numero e tipo di colli;
- quantità totale di merci pericolose.
- Informazioni aggiuntive che potrebbero inoltre essere richieste:
- la dicitura "inquinante marino" se applicabile;
- la dicitura "quantità limitata" se applicabile;
- informazioni speciali per merci di classe 1, 6.2 e 7, per alcune sostanze delle classi 4.1 e 5.2, e per CTU sotto fumigazione;
- punto di infiammabilità minimo, se è pari o inferiore a 61° C;
- riferimento specifico per imballaggi vuoti, non puliti, cisterne portatili, imballaggi di merci alla rinfusa e rifiuti pericolosi;
- pericoli secondari non inclusi nel Nome di Spedizione Appropriato;
- altre informazioni richieste dalle autorità nazionali;
- certificati meteorologici, certificati di esenzione e certificati di classificazione per alcune sostanze delle classi 4.1 e 5.2.

Rischio Biologico:

Durante la normale attività lavorativa l'esposizione ad agenti biologici è limitata.

Tuttavia, relativamente però alla recente emergenza connessa con la diffusione del Covid-19, si



sottolinea che l'AdSP ha redatto il protocollo di sicurezza prevedendo le necessarie misure di sicurezza e relative comunicazioni/informative/cartellonistiche secondo le linee guida nazionali o i protocolli specifici. L'azienda appaltatrice deve quindi essere informata su tali protocolli e deve impegnarsi ad attenersi alle procedure previste per l'accesso dei fornitori esterni.

Principali indicazioni preventive da osservare da parte dell'impresa appaltatrice:

- Osservazione delle misure di contenimento del contagio Covid19 tramite applicazione del proprio protocollo di sicurezza e rispetto del protocollo di sicurezza del Committente.
- Consegna al Committente autocertificazione stato di salute per i lavoratori che svolgeranno le attività prima dell'inizio delle attività e in occasione di ogni variazione di personale.

Rischi da interferenze:

Possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologici, (es. batteri Virus), esterni.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice.

La società appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.

Rispetta la normativa e i protocolli vigenti, (uso di idonee mascherine e igienizzanti).

Comportamenti da adottare da parte della società committente.

- lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche (prodotti specifici liquidi o in gel) oppure acqua e sapone;
- coprire con il gomito flessa o con un fazzoletto di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani o con i guanti;
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- evitare le strette di mano e gli abbracci;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- curare la propria igiene e pulizia evitando se possibile capigliatura o barba eccessivamente lunga;
- usare la mascherina se si sospetta di essere malati e in condizioni in cui sia prescritta;
- evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali;
- se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie contattare immediatamente il proprio medico curante riferendo le attività svolte, i luoghi frequentati, gli eventuali contatti diretti personali;
- è preferibile la consumazione di un pasto portato da casa, previo lavaggio accurato delle mani;
- utilizzare una mascherina protettiva ogniqualvolta non si riesca a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro;
- Nessun lavoratore può presentarsi sul luogo di lavoro o continui a lavorare qualora riscontri di aver una temperatura corporea $> 37,5^{\circ}$ o qualsiasi altro sintomo influenzale, come tosse secca o forte raffreddore;

LUOGHI DI INTERVENTO CON PRESENZA DI TERZE PERSONE

Nei luoghi di intervento con presenza di terze persone e nei quali non vi sia presenza accertata di persone con evidenti sintomi influenzali, il/i responsabile/i del servizio dovranno accertarsi del mantenimento della distanza minima di sicurezza (almeno 1 metro) della zona di intervento con qualsiasi altro soggetto.

Qualora la distanza minima di sicurezza non possa essere garantita, il/i responsabile/i del servizio dovranno entrambi indossare la mascherina protettiva FFP1 o FFP2 e eventuali guanti in nitrile per effettuare l'intervento, chiedendo anche alle terze persone di indossare la propria mascherina protettiva.

Qualora non fosse disponibile nessuna tipologia di mascherina, l'intervento dovrà essere sospeso e rimodulato, previa autorizzazione del preposto.

LUOGHI CON ACCERTATA PRESENZA DI SITUAZIONI CON PERICOLO DI CONTAGIO



Nei luoghi con accertata presenza di situazioni con pericolo di contagio (presidi sanitari e luoghi soggetti a quarantena da parte delle autorità/ASL), prima di accedere nel luogo di intervento ciascun lavoratore dovrà indossare i seguenti DPI: mascherina FFP2 o FFP3 monouso, guanti in nitrile monouso, tuta protettiva monouso e occhiali protettivi a maschera.

Quanto sopra ha valore se non diversamente specificato o indicato dalle Autorità competenti o dai presidi sanitari, in occasione della richiesta di autorizzazione o presenti sul posto.

Utilizzo DPI

- Mascherina Chirurgica Oppure Mascherina Tipo FFP2 Offp3;
- Occhiali Protettivi;
- Guanti monouso;
- Disinfettante A Base Alcolica (Es. Amuchina, ecc).

Sicurezza e radioprotezione:

- Il sistema soddisfa pienamente tutte le normative internazionali applicabili alle machine a raggi X;
- Radiazione di fuga a 10 cm: $< 1.0 \mu\text{Sv} / \text{hour}$ (0.1mR/h);
- Film safety: garantita fino a ISO 1600/33 DIN;
- in merito all'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici, dalla letteratura scientifica e normativa, le frequenze dei Metal Detector (MD, frequenze di funzionamento tra 0.24 e 8kHz; portatili tra 10kHz e 2MHz) presentano bassi livelli di esposizione per i lavoratori;
- assenza di effetti significativi su parametri fisiologici, connessi allo sviluppo e al comportamento per valori d'induzione magnetica fino a 2 T;
- esposizioni a lungo termine a campi d'induzione magnetica minori di 200 mT non sembrano avere conseguenze sullo stato di salute;
- Si raccomanda di segnalare le zone con livelli di induzione magnetica superiori a 0.5 millitesla (possibili interferenze con stimolatori cardiaci impiantati);
- I portatori di protesi ferromagnetiche impiantate o di sistemi elettronici vitali (diversi dai pacemaker) possono avere problemi con livelli di induzione magnetica superiori a pochi millitesla;
- Per una più precisa informazione occorre verificare la scheda tecnica degli apparecchi utilizzati;

La valutazione, e la misurazione dell'esposizione non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

LIMITI D'ESPOSIZIONE PER I CAMPI MAGNETICI STATICI (linee guida)

TIPO D'ESPOSIZIONE	INDUZIONE MAGNETICA
Lavoratori	
- Media pesata sull'intera giornata lavorativa (TWA)	200 mT
- Valore massimo	2 T
- Esposizione solo degli arti	5 T
Popolazione	
- Esposizione continua	40 mT



13. PROCEDURE PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno, presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza. Per **emergenza** si intende qualsiasi situazione anomala che: **ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno** quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.

Emergenza		INCENDIO ED EVACUAZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione		All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.
Vostro comportamento di sicurezza		In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi. • Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la porta. Quindi: - Date l'allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma. - Avvertite i Vigili del Fuoco – numero di telefono 115 -Togliete la corrente dal quadro elettrico azionando l'interruttore generale. - Prelevate una planimetria dal muro ed uscite dall'edificio con la planimetria.
		Recatevi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi. -Attendete l'arrivo dei vigili del fuoco, spiegate l'evento e consegnate la planimetria.
-		PRONTO SOCCORSO
Misure di Prevenzione e Protezione		L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.
Vostro comportamento di sicurezza		Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03. • Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione. • Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.



14. COSTI DELLA SICUREZZA

Sono quantificabili nei costi della sicurezza tutte misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel **DUVRI**.

Ad esempio:

- a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

Nello specifico vengono considerati:

- a) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b) misure di coordinamento delle imprese operanti presso le sedi nelle quali viene prestato il servizio oggetto dell'appalto;

Detta stima è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano interventi puntuali e specifici per la gestione del rischio eventuale: Informazione e Formazione specifica dei rischi residui da interferenza presenti presso le sedi nelle quali viene prestato il servizio oggetto dell'appalto, sulle procedure specifiche relative all'organizzazione interna all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna in materia di sicurezza.

15. COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

a) Sicurezza.001- Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Responsabile della Sicurezza per conto del Committente, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del D.U.V.R.I. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti che possano causare interferenze, approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni che non rientrano nell'ordinarietà, sono compresi l'uso del locale individuato all'interno dei locali scelti dalle parti idoneamente attrezzati per la riunione.

Unità di misura: prezzo per ciascuna riunione

Prezzo unitario per ciascuna riunione €/cad. 100,00

Lotto 1 – Totale importo per 4 riunioni € 400,00

Lotto 2 – Totale importo per 4 riunioni € 400,00

b) Sicurezza.002- Riunioni di coordinamento con il Direttore / Coordinatore Tecnico

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Responsabile della Sicurezza per conto del Committente, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del D.U.V.R.I. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti che possano causare interferenze, approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni che non rientrano nell'ordinarietà, sono compresi l'uso del locale individuato all'interno dei locali scelti dalle parti idoneamente attrezzati per la riunione.

Unità di misura: prezzo per ciascuna riunione

Prezzo unitario per ciascuna riunione €/cad. 100,00

Lotto 1 – Totale importo per 4 riunioni € 400,00

Lotto 2 – Totale importo per 4 riunioni € 400,00

c) Sicurezza.003

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Responsabile della Sicurezza per conto del Committente, per particolari esigenze straordinarie che dovessero verificarsi in corso d'esecuzione del Contratto, quali ad esempio: modifiche o integrazioni alle lavorazioni previste e/o criticità ed interferenze con altre imprese operanti che possano in qualche modo evidenziare la necessità di modifica del D.U.V.R.I. con conseguente verifica congiunta del P.O.S., sono compresi l'uso del locale individuato all'interno dei locali scelti dalle parti idoneamente attrezzati per la riunione.

Unità di misura Prezzo per ciascuna riunione

Prezzo unitario per ciascuna riunione €/cad. 100,0

Lotto 1 – Totale importo per 4 riunioni € 400,00

Lotto 2 – Totale importo per 4 riunioni € 400,00

d) Sicurezza.004

Corso periodico di formazione/informazione dei lavoratori sui rischi di natura interferenziale.

Unità di misura cad. :corso

Prezzo unitario per ciascun corso €/cad. 150,00

Lotto 1 – Totale importo per 4 riunioni per 4 dipendenti € 2.400,00

Lotto 2 – Totale importo per 4 riunioni per 2 dipendenti € 1.200,00

e) Sicurezza.005

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388.

Unità di misura mese appalto



Prezzo unitario fornitura di n. 1 cassetta €/cad. 10,0 (costo unitario mensile)

Lotto 1 – Totale importo per 120 cassette € 1.200,00

Lotto 2 - Totale importo per 50 cassette € 500,00

TOTALE ONERI DI SICUREZZA PER ANNI 4 (quattro):

Lotto 1 – Totale importo per 4 anni: € 4.800,00

Lotto 2 - Totale importo per 4 anni: € 2.900,00

Nel caso emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico potrebbe verificare la necessità di modificare il D.U.V.R.I., attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltante per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni.

L'appaltatore deve invece indicare nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la stazione appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.

16. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.



17. VERBALE DI SOPRALLUOGO - COORDINAMENTO

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice: _____
ha ricevuto dalla Committente: _____
l'incarico di svolgere l'appalto oggetto del presente D.U.V.R.I., **i sottoscritti**, nelle rispettive qualità di:

Datore di Lavoro o suo delegato (Dirigente / Preposto) del committente _____

Datore di Lavoro o suo delegato (Dirigente / Preposto) dell'appaltatore _____

DICHIARANO

- 1) di aver eseguito un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- 2) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi (ulteriori rispetto a quanto individuato nelle valutazioni dei rischi) per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:

Descrizione del Rischio
Azione preventiva e/o di comportamento

Resta inteso che l'appaltatore dovrà rivolgersi al Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività della Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :

- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
- informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
- Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Lì,

Per il Committente

per l'Appaltatore

.....

.....